



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4802 del 14/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4440 del 14/11/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **47/2023** a favore della Ditta SYFAR s.r.l. ai sensi del D.P.R. n° 59/13 art. 3 comma 1, lett. c) per le emissioni in atmosfera e lett. e) per l'impatto acustico derivanti dall'attività di lavorazione del legno e sughero, con produzione di pannelli, svolta presso lo stabilimento sito in C.da Furiano del Comune di Acquedolci (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento

	all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTO	il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23/12/2020;
VISTO	il D.R.S. n° 93 del 20.02.2012 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha rilasciato alla Ditta SYFAR s.r.l. l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ancora in corso di validità;
VISTA	la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta SYFAR s.r.l. con nota protocollo n° 7520 del 06/06/2023 e successiva integrazione protocollo n° 9056 del 06.07.2023, assunte rispettivamente in pari data al Protocollo generale di questo Ente ai nn. 19163/23 e 23344/23, ai sensi del D.P.R. n° 59/13 art. 3 comma 1 lett. a) per gli scarichi di reflui industriali, lett. c) per la modifica delle emissioni in atmosfera con l'introduzione di tre nuovi punti e lett. e) per l'impatto acustico per l'attività di lavorazione del legno e sughero, con produzione di pannelli, svolta presso lo stabilimento sito in C.da Furiano del Comune di Acquedolci (ME);
VISTA	la nota del Servizio Tutela Aria e Acque di questa Direzione protocollo n° 25225/23 del 19.07.2023 con la quale si invita la Ditta, nelle more della definizione del procedimento, a seguire alcune prescrizioni a tutela dell'ambiente;
VISTO	il verbale n° 23cds del 07.09.2023 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 23818/23 del 10.07.2023, durante la quale si prende atto della volontà della Ditta di non attivare lo scarico dei reflui tecnologici prodotti dalla bollitura del sughero, che verranno smaltiti come rifiuto, mentre le acque meteoriche verranno utilizzate, previa depurazione, per l'abbattimento delle polveri diffuse e la bagnatura del sughero. Da ciò ne scaturisce la rinuncia al titolo a), concedendo 30 gg alla Ditta per inoltrare le integrazioni documentali richieste;
VISTA	la nota prot. n° 15955 del 03.10.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 34844/23, con la quale il SUAP di Acquedolci (ME) trasmette l'aggiornamento documentale inoltrato dalla Ditta;
VISTO	il parere urbanistico, igienico – sanitario e acustico rilasciato dall'UTC di Acquedolci (ME) trasmesso con nota prot. n° 16585 del 12.10.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 36425/23;
VISTO	il parere endoprocedimentale con prescrizioni ex art. 269 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che prevede l'introduzione di tre nuovi punti di emissione procedendo all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento rilasciato dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 trasmesso dal SUAP con nota protocollo n° 17731 del 03.11.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 40207/23. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione

VISTO Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 31.05.2023.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 47/2023 a favore della Ditta SYFAR s.r.l. ai sensi del D.P.R. n° 59/13 art. 3 comma 1, lett. c) per le emissioni in atmosfera e lett. e) per l'impatto acustico derivanti dall'attività di lavorazione del legno e sughero, con produzione di pannelli, svolta presso lo stabilimento sito in C.da Furiano del Comune di Acquadolci (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) Preso atto che la Ditta ha rinunciato al titolo abilitativo, in quanto presso lo stabilimento non sono previsti scarichi, visti i contenuti della prima istanza, **si fa divieto** di destinare ai suoli agricoli per pratiche agronomiche e di scaricare su altro eventuale corpo recettore qualunque refluo industriale prodotto dalla lavorazione, anche se sottoposto a trattamento.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 2) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come di seguito riportato e indicato nell'All.1:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema abbattimento
E1	Trasporto pneumatico	Polveri: 20	Ciclone +filtro a tessuto
E2	Aspirazione generale	Polveri: 20	Ciclone +filtro a tessuto
E3	Trasporto pneumatico	Polveri: 20	Ciclone +filtro a tessuto
E4	Sezionatura pannelli	Polveri: 20	Ciclone +filtro a tessuto
E5	Caldaia a biomasse	Impianto in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 – Allegato IV alla Parte V ,Parte I, lett. bb)	
E6	Taglio legno	Polveri: 20	Ciclone +filtro a tessuto
E7	Trasporto pneumatico	Polveri: 20	Ciclone +filtro a tessuto

Art. 3) Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n° 152/06, dovrà comunicare, con un preavviso di almeno **quindici giorni**, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I, all'ARPA Sicilia e all'UTC del Comune, la messa in esercizio e, entro i successivi 30 giorni, la messa a regime. Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di**

dieci giorni, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro **60 giorni** dalla data del secondo campionamento.

Art. 4) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I e all'ARPA Sicilia la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 5) Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non fossero disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive e che siano rappresentative di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto, nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss.mm. ii.

Art. 6) Il Gestore, oltre alle prescrizioni imposte nel parere endoprocedimentale del Dip. dell'Ambiente Regionale, dovrà:

1. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
2. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
3. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
4. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
5. adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
6. riportare sui risultati analitici degli autocontrolli le indicazioni del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
7. comunicare, entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo, l'eventuale superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo;
8. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
9. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva;
10. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri).

Per le ulteriori prescrizioni si rimanda a quanto riportato nell'All. 1.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 7) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 8) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I e all'ARPA di Messina, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indichi che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: date di effettuazione dell'autocontrollo e accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
4. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 9) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 10) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 11) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 12) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 14) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 47/2023 a favore della Ditta SYFAR s.r.l. ai sensi del D.P.R. n° 59/13 art. 3 comma 1, lett. c) per le emissioni in atmosfera e lett. e) per l'impatto acustico derivanti dall'attività di lavorazione del legno e sughero, con produzione di pannelli, svolta presso lo stabilimento sito in C.da Furiano del Comune di Acquedolci (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 14 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP di Acquedolci (ME), per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimeto Regionale dell'Ambiente Serv. 1, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Acquedolci (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito in C.da Furiano del Comune di Acquedolci (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Messina, lì 14.11.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini